Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 agosto 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1977, n. **563.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: « Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non dovranno essere riproposte le domande già presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto è trasferito con decreto del Ministro per la sanità entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1° gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti. Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico già in godimento alle dipendenze dell'ONMI ».

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

Il personale di cui al precedente comma è collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove non trasferito alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è sostituito dai seguenti:

« Il personale dell'ente disciolto — quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito — può optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 5.

Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente:

« Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi ».

Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole « l'indennità di buonuscita » con « il trattamento di fine servizio », « lo Stato o la regione » con le « amministrazioni riceventi » e « all'INADEL ed all'ENPAS » con « agli istituti o enti interessati ».

Art. 6.

Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — DAL FALCO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **564.**

Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali in servizio permanente, i sergenti e i militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono contrarre matrimonio al compimento del quarto anno

di servizio militare, anche se non hanno raggiunto l'età di 25 anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allievi delle Accademie militari che non hanno completato i corsi di Accademia, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove sia prescritto.

Art. 2.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, rimangono estinti nei confronti di coloro che alla data dell'infrazione avrebbero potuto contrarre matrimonio in base alle nuove condizioni stabilite nell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — COSSIGA — BONIFACIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 agosto 1977, n. **565**.

Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 5 maggio 1976 del CIPE, in lire 3.300 miliardi per l'anno 1975 e in lire 3.750 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2.

Ad integrazione dell'apporto previsto al secondo comma, punto 6), dell'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di 1.650 miliardi di lire a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrispondente alla differenza fra gli importi indicati nel precedente articolo 1 e le somme affluite per gli anni 1975 e 1976 al Fondo stesso.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 1.650 miliardi.

Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1977, con una maggiorazione delle operazioni stesse.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1977, n. **566**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 273, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è modificato nel senso che il secondo ed il terzo comma sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977, n. **567.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia che muta la denominazione in scuola di specializzazione in chirurgia generale, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia generale, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica.

La scuola conferisce il diploma in chirurgia generale ».

L'art. 191, relativo alla scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione che muta la denominazione in scuola di specializzazione in fisioterapia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in fisioterapia con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **568.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Nicola di Bari, di S. Rocco e di S. Maria Assunta, in Licciana Nardi.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° settembre 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Nicola di Bari, in Varano, di S. Rocco, in Tavernelle, e di S. Maria Assunta, in Apella, tutte in comune di Licciana Nardi (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **569.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie del Divin Redentore e di S. Maria Assunta, in Apecchio.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fano e Fossombrone, amministratore apostolico di Cagli e Pergola, 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie del Divin Redentore, in località Valdara del comune di Apecchio (Pesaro-Urbino), e di S. Maria Assunta, in frazione Serravalle di Carda dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **570**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo vescovo, in Gorgonzola.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 15 settembre 1975, integrato con dichiarazione 6 maggio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Carlo vescovo, in Gorgonzola (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **571**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Pietro apostolo, in Fosciandora.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° giugno 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in località Migliano del comune di Fosciandora (Lucca), e di S. Pietro apostolo, in frazione Lupinaia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977.

Nomina del presidente dell'Istituto di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale è stato istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto predetto è stato posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto, che ha assunto la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1971, con il quale il prof. Alessandro Seppilli è stato nominato presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Considerato che, per compiuto quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo presidente;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. Lorio Reale è nominato presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANSELMI — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1977
Registro n. 9 *Lavoro, foglio n.* 365

(9097)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assunse la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto l'art. 5 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 1372;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Vista la lettera del 15 dicembre 1976, con la quale il sen. dott. Luigi Barbaro ha rassegnato le proprie dimissioni da componente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del consiglio di amministrazione predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Massimo Crepet è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

ANSELMI — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1977
Registro n. 9 *Lavoro, foglio n.* 364

(9098)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1977.

Indicazioni consentite nella presentazione dei « vini da tavola con indicazione geografica ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visti in particolare l'art. 2, paragrafo 3, contenente l'elenco delle indicazioni facoltative per i vini da tavola con indicazione geografica, l'art. 3, paragrafo 2, che prevede la facoltà per gli Stati membri di rendere obbligatorie, vietare o limitare l'utilizzazione delle dette indicazioni facoltative, l'art. 4, paragrafo 3, che stabilisce che la designazione geografica di un vino da tavola non deve coincidere con la denominazione geografica di un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento (CEE) n. 1168/76 del consiglio del 17 maggio 1976 recante modifiche al citato regolamento (CEE) n. 2133/74 ed, in particolare, l'art. 8 che consente fino al 31 agosto 1981 l'utilizzazione per la designazione dei vini da tavola dei nomi delle seguenti zone territoriali: Puglie, Abruzzo, Sardegna, Romagna, Monferrato, Friuli;

Ritenuta la necessità di evitare che l'utilizzazione dei nomi delle zone territoriali sopra riportate per la designazione dei vini da tavola possa dar luogo a confusione con le denominazioni di origine controllata dei vini, contenenti, nel contesto delle loro stesse denominazioni, i nomi delle zone territoriali medesime;

Decreta:

Nella presentazione dei « vini da tavola con indicazione geografica » corrispondenti ad una delle menzioni geografiche Puglie, Abruzzo, Sardegna, Romagna, Monferrato e Friuli è vietato fare riferimento nella denominazione stessa del vino di cui trattasi al nome di un vitigno se il richiamo a quest'ultimo è parte integrante del nome di un vino a denominazione di origine controllata riferentesi alla stessa zona territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9025)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1369, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, e ne è stato approvato il vigente statuto, 19 maggio 1970, n. 461, 6 luglio 1973, n. 581, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1977, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'ente predetto;

Vista la nota n. 2017/77 del 16 giugno 1977 con la quale il comune di Bologna ha trasmesso la deliberazione 28 marzo 1977, designando quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio generale il signor Rino Maenza in sostituzione dell'architetto Elide Pondrelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla suindicata sostituzione;

Decreta:

Il signor Rino Maenza è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del comune di Bologna ed in sostituzione dell'architetto Elide Pondrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9021)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Nomina della commissione consultiva ai fini del parere che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in merito alla concessione del brevetto per le nuove varietà vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1975) costituente ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale di Ginevra del 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 1976) recante norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla già citata legge n. 722;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 1977) recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 974 sopra ricordato;

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974, per il disposto dei quali la concessione dei brevetti è subordinata al conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'apposita commissione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974/75;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione in argomento;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

De Pace dott. Michele, direttore generale reggente della produzione agricola;

Moroni dott. Romualdo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

Benvenuti dott. Valerio, direttore generale per la economia montana e foreste;

Zangara dott. Luigi, direttore dell'istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri;

Samperi prof. Sebastiano, direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

Monti prof. Luigi, ordinario della facoltà agraria dell'Università di Napoli in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Lanza prof. Felice, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

Testa dott. Armando, esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale brevetti;

Crudeli dott. Mario, funzionario del Ministero della sanità.

Segretario:

Gambassi dott. Mariano, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri supplenti:

Scarascia Mugnozza prof. G. Tommaso, ordinario della facoltà di agraria dell'Università di Bari in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Iannelli dott. Pierino, direttore incaricato dell'Istituto sperimentale colture foraggere di Lodi;

Valsecchi dott. Pietro, esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale brevetti;

Melograni dott. Achille, funzionario del Ministero della sanità.

Art. 2.

L'esistenza, l'attività, il funzionamento della commissione, la sostituzione del presidente, dei membri, dei supplenti sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974 e negli articoli 15 e 21 del decreto ministeriale 22 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9026)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca », successivamente denominato « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto e 30 aprile 1965, n. 895, 10 giugno 1969, n. 522, 19 novembre 1974, n. 896, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1977, concernente la nomina, per un triennio del Consiglio generale dell'ente;

Vista la nota n. V.12/7497 dell'8 luglio 1977, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato quale proprio rappresentante il dott. ing. Aristide Loria, in sostituzione del prof. ing. Giuseppe Vicuna, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. ing. Aristide Loria è nominato membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e della aviazione civile ed in sostituzione del prof. ing. Giuseppe Vicuna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9024)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1908, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1977, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente predetto;

Vista la nota n. G.M/7647/75/CO in data 23 giugno 1977, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha designato quale proprio rappresen-

tante nel predetto consiglio il dott. Franco Sapienza, in sostituzione del dott. Cataldo Ostilio, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Sapienza è nominato membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed in sostituzione del dott. Cataldo Ostilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9023)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Norme relative alla designazione e presentazione dei vini e dei mosti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1677/77 del 19 luglio 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1475/77 del 20 giugno 1977 e in particolare l'art. 46 che, per un periodo di tre anni dalla messa in applicazione del regolamento stesso, permette agli Stati membri la possibilità di autorizzare, per i prodotti che circolano sul proprio territorio, l'uso di etichette riportanti menzioni complementari consentite alla stessa data;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976, relativo a modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e dei vini, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1802/77 del 4 agosto 1977;

Attesa la necessità di autorizzare, limitatamente al 31 dicembre 1977 e per i prodotti che circolano sul territorio nazionale, l'impiego di etichette riportanti menzioni complementari consentite alla data di entrata in applicazione del citato regolamento n. 2133/74;

Decreta:

Articolo unico

Per le operazioni di confezionamento di vini e di mosti commercializzati sul territorio nazionale è autorizzato, sino al 31 dicembre 1977, l'impiego di etichette riportanti menzioni complementari consentite sino al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(8934)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Modificazioni ai decreti ministeriali 20 e 31 agosto 1976, recanti disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 20 agosto 1976, concernente disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie relative alla distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola;

Visto il proprio decreto 31 agosto 1976 concernente modificazioni ed integrazioni al sopracitato decreto 20 agosto 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1210/77 della commissione del 7 giugno 1977 recante l'ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1801/77 della commissione del 3 agosto 1977 relativo a modalità di applicazione della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola per la campagna 1977/78, ed in particolare l'articolo 5, nel quale è previsto che gli Stati membri, basandosi sui risultati delle ultime sei annate precedenti la campagna 1976/77, stabiliscono la quota eccedentaria dei vini ottenuti da tali uve da destinare alla distillazione;

Considerato che ai sensi del succitato regolamento (CEE) n. 1210/77 sono classificate come varietà a duplice attitudine soltanto le varietà « Moscato di Terracina » per la provincia di Latina e le varietà « Regina » e « Regina dei Vigneti » per la provincia di Chieti;

Attesa la necessità di adeguare le vigenti norme nazionali in materia di distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola alle nuove disposizioni comunitarie in materia di classificazione delle varietà di viti;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 agosto 1976 è così modificato;

« Ai sensi dell'art. 24 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del consiglio n. 816/70, i vini provenienti dalla trasformazione di uve appartenenti a varietà non classificate dal regolamento (CEE) n. 2005/70, e successive modificazioni, come uve da vino nelle rispettive province di produzione possono circolare nel territorio della Repubblica, a partire dal 1° settembre 1976, solo se destinati alla distillazione.

Ai termini del medesimo art. 24 ter, paragrafo 4, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 816/70 ed ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1801/77, eguale prescrizione va applicata nei confronti dei vini provenienti dalla trasformazione di uve appartenenti:

alla varietà « Moscato di Terracina » prodotta nella provincia di Latina in quantità eccedente quella normalmente impiegata nella vinificazione di q.li 40 per ettaro;

alle varietà « Regina » e « Regina dei Vigneti » prodotte nella provincia di Chieti in quantità eccedenti quella normalmente impiegata nella vinificazione di quintali 100 per ettaro.

I produttori che trasportano i vini, di cui ai precedenti commi, per avviarli alla distillazione devono munirsi di apposito contratto di distillazione per i quantitativi di prodotto trasportato.

La circolazione del vino proveniente dalle uve appartenenti alle varietà sopra elencate, raccolte nelle rispettive province in quantità uguale od inferiore ai limiti di produzione normale innanzi indicati, è ammessa solo se il trasporto è accompagnato oltre che dal prescritto documento di accompagnamento, anche da una copia della denuncia di produzione, che pertanto deve essere presentata subito dopo la vinificazione.

L'obbligo di cui sopra non sussiste quando la circolazione avviene dal grossista al dettagliante o dal produttore al consumatore a condizione che il vino circoli in confezioni di capacità non superiore a litri 60.

Nei suddetti casi è sufficiente, ai sensi delle norme vigenti in materia, la bolletta di accompagnamento, purchè i suspecificati grossisti e produttori siano in grado di esibire, a richiesta, copia delle denunce di produzione, a cui il prodotto appartiene ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(8932)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Norme relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1677/77 del 19 luglio 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1676/77 del 19 luglio 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/77 del consiglio del 19 luglio 1977 che determina, per la campagna 1977-78, i prezzi da pagare nell'ambito della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo Europeo di orientamento agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1804/77 della commissione del 4 agosto 1977 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1977-78;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni delle Comunità economiche europee, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto, di detto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, nonché le altre norme di attuazione previste dai citati regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il proprio decreto del 28 luglio 1977, recante modifica al decreto ministeriale 24 luglio 1976 in materia di denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli;

Attesa la necessità di stabilire, per la campagna 1977-78, norme aggiornate relativamente a quanto prescrivono le norme comunitarie e nazionali in materia;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni comunitarie citate nelle premesse e di quelle applicabili contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, si osservano, per la campagna vitivinicola 1977-78, le norme del presente decreto.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto chiunque, nella campagna vitivinicola 1977-78, procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino ancora in fermentazione.

Sono, altresì, tenuti all'osservanza delle stesse disposizioni, nei modi stabiliti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, coloro che hanno proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto, successivamente venduto, nonché gli acquirenti del mosto stesso.

Art. 3.

Coloro che, ai sensi del precedente art. 2, sono obbligati alle prestazioni viniche, devono distillare o far distillare tutte le vinacce e tutte le fecce ottenute, nonché il vino eventualmente necessario per raggiungere il 10% del volume di alcool di cui al seguente art. 5.

Al produttore che consegna alla distilleria i sottoprodotti per la distillazione, deve essere corrisposto dal distillatore il prezzo minimo di 0,57 U.C. pari a L. 587,10 per grado e per quintale franco distilleria.

Esso dev'essere corrisposto dal distillatore al produttore entro trenta giorni dall'avvenuta consegna della materia prima e sarà calcolato in base alla quantità di alcool contenuto nella materia prima conferita, quale risulta dalla bolletta di consegna.

Le distillerie che ricevono i sottoprodotti ed eventualmente il vino di cui al primo comma, si impegnano a distillarli e a consegnare l'alcool ricavatone all'AIMA.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che l'AIMA deve corrispondere al distillatore per l'alcool ad essa consegnato, è di 0,91 U.C., pari a L. 937,30 per grado e per ettolitro.

Entro sessanta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcool, l'AIMA deve provvedere a liquidare alla distilleria il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche come riportato nel precedente comma.

Esso si intende applicato a merce nuda franco magazzino AIMA.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976, possono distillare sottoprodotti della vinificazione e, in occorrenza, il vino, le distillerie all'uopo riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il riconoscimento di cui sopra può essere revocato nei confronti di quelle distillerie che non soddisfano agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sulle prestazioni viniche.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70, l'obbligo delle prestazioni viniche si intende soddisfatto quando sia stata consegnata alla distilleria una quantità di vinacce e di fecce il cui contenuto globale in alcool non sia inferiore al 10% del volume in alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica del vino da prendere in considerazione è stabilita in gradi 9,5 per la zona C/1B, in gradi 10 per la zona C/2, ed in gradi 10,5 per la zona C/3 come dal regolamento (CEE) n. 1804/77 della commissione del 4 agosto 1977.

Art. 6.

Gli obbligati alle prestazioni viniche, che con la introduzione integrale delle fecce e delle vinacce nelle distillerie non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dal precedente art. 5, devono consegnare in distilleria anche un quantitativo di vino tale da assicurare l'osservanza della norma di cui al predetto art. 5.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1804/77 della commissione del 4 agosto 1977, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo loro derivante dalle disposizioni sulle prestazioni viniche nella campagna 1976-77 (1° settembre 1976 - 31 agosto 1977) non possono fruire delle misure comunitarie di intervento previste nel settore vinicolo per la campagna 1977-78.

Art. 7.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intende far distillare i prodotti in causa di un altro Stato membro, l'attestazione dell'adempimento del suo obbligo è rilasciata dall'organismo competente dello stesso Stato membro in cui avviene la distillazione.

L'attestazione di cui sopra deve figurare nella casella 23 del documento di accompagnamento dei prodotti da distillare.

Esso indica, nelle caselle 10 e 16 dello stesso documento, il quantitativo di alcool consegnato alla distilleria e la gradazione dell'alcool ottenuto.

La citata attestazione deve essere inviata al produttore vinicolo entro il 15 agosto 1978 e dovrà essere dallo stesso esibita, a riprova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, all'AIMA per poter fruire delle misure comunitarie di intervento previste nel settore vitivinicolo per la campagna successiva.

Art. 8.

Per i produttori che destinano le vinacce per la fabbricazione di enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare alla distilleria è fissata nella misura ridotta del 5% del volume di alcool contenuto nei vini prodotti dall'obbligato.

La stessa misura ridotta del 5% è fissata per i vini bianchi a denominazione di origine controllata e controllata e garantita che possono usufruire di tali denominazioni.

Art. 9.

I produttori vinicoli tenuti all'obbligo delle prestazioni viniche, possono destinare i sottoprodotti e, se del caso, il vino, per la produzione di acquavite.

Qualora i produttori vinicoli si avvalgono della suddetta facoltà, il distillatore è tenuto a:

a) fornire ai produttori la prova della consegna dei prodotti in questione;

b) pagare ai produttori almeno il prezzo di cui al precedente art. 3;

c) comunicare all'AIMA, entro il primo giorno di ogni mese, i quantitativi globali di acquavite prodotti nel mese precedente, distinguendo quelle ottenute dalla distillazione del vino da quelle ottenute dalla distillazione dei sottoprodotti.

Art. 10.

I produttori vinicoli che nella campagna 1977-78 hanno prodotto un quantitativo di vino non superiore a 25 ettolitri sono esentati dall'obbligo delle prestazioni viniche.

Sono, altresì, esentati dal vincolo della distillazione obbligatoria:

tutti i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

i produttori vinicoli dell'intero territorio della Repubblica la cui produzione, nella campagna 1977-78, non superi i 35 ettolitri,

a condizione che i sottoprodotti siano « ritirati » sotto controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976.

A tal fine, i produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui ai precedenti due commi, debbono inoltrare istanza al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, precisando il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro qualità e quantità nonché la data fissata per la esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato dell'avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano, dovranno essere in rapporto diretto con la quantità di vino ottenuto.

La determinazione delle quantità minime di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandata alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcool delle fecce e delle vinacce inutilizzate non può essere inferiore a quello di cui al seguente art. 11.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970, e successive modificazioni, sono vietate le sovrappressioni delle uve, pigiate o non, la pressatura delle fecce nonché la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.

Sia le vinacce che le fecce dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo in alcole per quintale.

Tale contenuto minimo in alcool sarà fissato su base regionale a cura delle amministrazioni delle regioni, avuto riguardo:

da una parte, alle finalità che la disciplina delle « prestazioni viniche » intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi,

dall'altra parte, alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonché ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, saranno effettuati dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi.

Art. 12.

Le vinacce, le fecce ed eventualmente il vino che sono oggetto dell'obbligo delle prestazioni viniche devono essere consegnati alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di 20 giorni dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine massimo di trenta giorni da quello del loro completo ottenimento;

c) il vino, dal primo di febbraio al quindici di luglio 1978.

Art. 13.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce, delle vinacce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilito, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 14.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle fecce, delle vinacce ed eventualmente dei vini da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei esemplari e dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali;

d) gradazione di alcool totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcool, espressa in litri anidri, contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcool espressa in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime consegnate e che il distillatore si impegna a consegnare all'AIMA per conto del conferente;

g) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Dei sei esemplari della bolletta di cui sopra, due vanno trattenuti in distilleria, due vanno consegnati al conferente per dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, i rimanenti due vengono inviati, a cura della distilleria medesima, l'una all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio e l'altra al comune al quale è stato o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitivinicola 1977-78, ai sensi del decreto ministeriale del 28 luglio 1977.

Dei due esemplari della bolletta di cui sopra consegnati al conferente, uno va da questo tenuto a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia; l'altro va allegato alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie C, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta del 5% per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di enocianina,

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta del 5% per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata e controllata e garantita.

Art. 15.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'AIMA entro il 15 agosto 1978, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 95 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'AIMA con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool, le distillerie devono trasmettere all'AIMA, ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie C, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'AIMA;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcool posto a disposizione dell'AIMA proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 16.

La quantità di alcool che le distillerie devono consegnare all'AIMA, deve corrispondere al montegradi alcool contenuto nelle materie prime ricevute per la distillazione, detratte le perdite tecniche di lavorazione.

Art. 17.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che, ai sensi del precedente art. 3, l'AIMA è tenuta a pagare alle distillerie, si riferisce all'alcool rettificato « buon gusto » avente una gradazione minima di 95 gradi.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% di ciascuna partita di alcool consegnato all'AIMA.

Art. 18.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1977-78 le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'AIMA, può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Tale facoltà sarà esercitata in relazione all'andamento del mercato dell'alcool.

Art. 19.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acqueviti di cui allo art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1930/76 è esercitata dagli U.T.I.F..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. .

L'obbligato alle prestazioni viniche . . . . . . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . le seguenti quantità di materie vinose o di vino della zona . . . (2).

A) Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

B) Per la produzione di acquavite a liberazione totale/parziale (3) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (7)	Ottenibili (4)
Vinacce fermentate .	q.li . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vinacce parzialmente fermentate	q.li . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Fecce di vino .	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vino	hl. . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (5).
Estremi della denuncia di produzione . . . . (6).
Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità del venditore . . . . .

Data, .

Il conferente
(vinificatore o incaricato)

Il distillatore

---

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 6 esemplari: il primo ed il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare la zona C/1*B*, C/2 o C/3 a seconda della provenienza del prodotto.

(3) Cancellare le voci che non interessano.

(4) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'AIMA per conto del conferente.

(5) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(6) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonchè il quantitativo di vino denunciato.

(7) Indicare la quantità complessiva di alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione di cui allo art. 14, lettera *e*).

(8933)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona » ed i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il vigente statuto, 4 aprile 1974, n. 241 e 14 dicembre 1976, n. 984, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente organizza manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1971, riguardante la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Considerato che l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, non ha provveduto ad effettuare la designazione del proprio rappresentante in tale consiglio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto sin dal 22 agosto 1974, confermando il rappresentante dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie in carica per il triennio decorso, con riserva di procedere alla sostituzione appena pervenuta la predetta designazione;

Viste le designazioni degli altri enti, amministrazioni e organizzazioni interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Maria Gaetani dott. Vincenzo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cerabino comm. Savino, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fiaccadori cons. leg. Giorgio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Pallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Adami dott. Isacco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Puccio ing. Salvatore, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Russo dott. prof. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Lorenzoni rag. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Fraizzoli Raffaello e Bisagno Marco, in rappresentanza della regione Veneto;

Mauri Andrea, Castellotti Nello, Bragantini Silvano, Lavagnoli Mario, Sterzi Alessandro, Sonato Luigino, Riotta Giovanni, Cesari Lamberto e Uberti Valerio, in rappresentanza del comune di Verona;

Polo Giovambattista e Rancan Antonio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Verona;

Smanio gr. uff. dott. Cesare e Cordioli comm. avv. Alessandro, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Ambrosi cav. gr. cr. Giuseppe, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Brognara comm. Ugolino, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Verona;

Poggi cav. lav. ing. Franco, in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona;

Balestrieri cav. del lav. prof. Mario, in rappresentanza dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie;

Olivieri ing. Oliviero, in rappresentanza dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Fenzi Luigi, in rappresentanza dei magazzini generali di Verona;

Badioli dott. Enzo, in rappresentanza degli aderenti effettivi;

Pasti ing. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Conforti dott. ing. Franco, in rapresentanza degli industriali;

Caldana Luigi, in rappresentanza dei commercianti;

Zenti cav. Luigi, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Perobelli dott. Sandro, in rappresentanza degli artigiani;

Patuelli dott. Cesare, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Bussinello Luigi Franco, in rappresentanza dei lavoratori;

Farina gr. uff. dott. Alberto, in rappresentanza degli espositori;

Falconio dott. Antonio, in rappresentanza dell'istituto di tecnica e propaganda agraria.

Il consiglio generale dura in carica tre anni con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9020)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Perugia - gelate del 15, 16 aprile 1977.

Terni - gelate del 12, 13, 14, 15, 17 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9029)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) realtivo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie, previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - gelate del 12, 13, 14, 15 e 16 aprile 1977.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - gelate del 12, 13 aprile 1977:

comune di Teano per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 27, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120;

comune di Carinola per i fogli di mappa numeri 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 104, 115, 120;

comune di Falciano del Massico per i fogli di mappa numeri 85, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136; i citati fogli sono riportati in catasto nel comune di Carinola;

comune di Sessa Aurunca per i fogli di mappa numeri 41, 42, 54, 55, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 146, 155, 156, 157, 158, 168, 169, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 213, 215, 216;

comune di Cellole per i fogli di mappa numeri 102, 120, 121, 125, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 163, 165, 166, 167, 175, 176, 177, 178, 179, 187, 188, 198; i citati fogli sono riportati in catasto nel comune di Sessa Aurunca;

comune di Mondragone per i fogli di mappa numeri 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 53, 54, 55;

comune di Riardo per tutto il territorio comunale;

comune di Marzano Appio per i fogli di mappa numeri 5, 10, 22;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9031)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 22 giugno 1977;

Considerate le nuove proposte della regione Calabria;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale citato in narrativa, il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province viene riconosciuto anche ai fini della concessione delle provvidenze di pronto intervento previste dall'articolo 3, lettera *b*) e contributive previste dall'art. 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catanzaro - nubifragi del 25, 26 ottobre, 6, 7, 17, 18, 19, 22 novembre, 1, 2, 5, 6 dicembre 1976.

Cosenza - nubifragi del 15, 17, 18, 19, 22 novembre 1976.

Reggio Calabria - nubifragi del 17, 18, 19, 22 novembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: MARCORA

(9028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Camagna Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977, il comune di Camagna Monferrato (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.278.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4351/M)

Autorizzazione al comune di Bellusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977, il comune di Bellusco (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4352/M)

Autorizzazione al comune di Saviore dell'Adamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977, il comune di Saviore dell'Adamello (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4353/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 21 luglio 1977, n. 3096 - Div. 2ª, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Carolina Marina Cesira Folli, consistente in una somma di denaro complessiva di L. 196.282.501.

(9065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 19 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,55	883,55	883,50	883,55	883,50	883,40	883,45	883,55	883,55	883,55
Dollaro canadese	821,30	821,30	821,50	821,30	821,40	821,65	821,70	821,30	821,30	821,30
Franco svizzero	364,61	364,61	364,75	364,61	364,85	364,65	364,68	364,61	364,61	364,60
Corona danese	146,98	146,98	146,80	146,98	146,88	146,85	146,90	146,98	146,98	146,98
Corona norvegese	167,28	167,28	167,30	167,28	167,30	167,15	167,19	167,28	167,28	167,30
Corona svedese	199,83	199,83	199,90	199,83	199,90	199,80	199,96	199,83	199,83	199,85
Fiorino olandese	359,57	359,57	359,60	359,57	359,65	359,45	359,50	359,57	359,57	359,57
Franco belga	24,78	24,78	24,80	24,78	24,80	24,75	24,778	24,78	24,78	24,78
Franco francese	179,92	179,92	179,70	179,92	180 —	179,90	179,93	179,92	179,92	179,90
Lira sterlina	1537,60	1537,60	1538 —	1537,60	1537,46	1537,45	1537,50	1537,60	1537,60	1537,60
Marco germanico	379,355	379,355	379,70	379,355	379,65	379,55	379,58	379,355	379,355	379,35
Scellino austriaco	53,45	53,45	53,50	53,45	53,50	53,50	53,515	53,45	53,45	53,45
Escudo portoghese	22,66	22,66	22,75	22,66	22,80	22,73	22,75	22,66	22,66	22,65
Peseta spagnola	10,439	10,439	10,4450	10,439	10,43	10,40	10,44	10,439	10,439	10,43
Yen giapponese	3,31	3,31	3,31	3,31	3,30	3,30	3,307	3,31	3,31	3,31

Media dei titoli del 19 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	78,70
Redimibile 3,50% 1934	98,10
» 3,50% (Ricostruzione)	91,05
» 5% (Ricostruzione)	96,90
» 5% (Riforma fondiaria)	96,40
» 5% (Città di Trieste)	92,125
» 5% (Beni esteri)	92,70
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	80,20
» 5,50% » » 1968-83	76,85
» 5,50% » » 1969-84	73,10
» 6% » » 1970-85	75,05
» 6% » » 1971-86	74,55
» 6% » » 1972-87	71,40
» 9% » » 1975-90	80,75
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	80,375
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	94,55
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	89,725
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	82,80
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,625
» poliennali 7% 1978	95,80
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,95
» » 9% 1979 (2ª emissione)	90,25
» » 9% 1980	88,575
» » 10% 1981	88,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,50
Dollaro canadese	821,50
Franco svizzero	364,645
Corona danese	146,94
Corona norvegese	167,235
Corona svedese	199,895
Fiorino olandese	359,535
Franco belga	24,779
Franco francese	179,925
Lira sterlina	1537,55
Marco germanico	379,467
Scellino austriaco	53,482
Escudo portoghese	22,705
Peseta spagnola	10,439
Yen giapponese	3,308

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto, in quanto applicabile, la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 7 marzo 1977;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 2), gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione della università dello Stato o dell'istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo à tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove di esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato 1 del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura statistica e tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: statistica metodologica;
seconda prova: epidemiologia ed igiene.

Colloquio: le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

statistica demografica;
statistiche sanitarie;
matematica;
nozioni di diritto.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 7 e 8 novembre 1977, presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debita-

mente autenticata da pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto, ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

ARGOMENTI DELLE MATERIE D'ESAME

Statistica metodologica.

Definizione e campo di applicazione della statistica - Rilevazione statistica dei fenomeni, definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane - Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane - Rilevazioni per campione, natura e scopi, principali schemi di campionamento - Rappresentazioni grafiche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze - Valori medi e relativi procedimenti di calcolo; indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio - Numeri indici composti, rapporti statistici - Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione.

Epidemiologia ed igiene.

Nozioni generali di epidemiologia - Epidemiologia speciale delle principali malattie infettive e contagiose - Norme di profilassi generale e speciale delle principali malattie infettive con-

tagiose e di alcune piaghe sociali non infettive (neoplasmi, malattie nervose e mentali, malattie del ricambio e dell'alimentazione malattie del lavoro, malattie della vecchiaia, ecc.) - Nozioni sull'igiene dell'alimentazione (principi di fisiologia dell'alimentazione. Calcolo delle disponibilità alimentari. Principali ricerche sull'alimentazione di gruppi particolari) - Nozioni sull'igiene dell'ambiente e dell'abitato (approvvigionamento idrico. Affollamento. Fabbisogno di abitazioni per l'abbassamento del grado di affollamento entro i limiti igienici - Organizzazione sanitaria centrale, periferica ed internazionale - Indagini sulle abitazioni).

Statistica demografica.

Concetto e limiti della demografia - Distribuzione della popolazione sul territorio - Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile - Censimenti demografici e indagini sulla fecondità della donna - Movimento naturale della popolazione - Natalità: mortalità intrauterina e nati-mortalità; natalità legittima ed illegittima; rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione; stagionalità delle nascite; la prolificità coniugale; intervallo protogenesico; intervallo medio fra un parto e l'altro - Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione; distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi - Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile e perinatale - Tavole di mortalità e sopravvivenza, generali e per causa di morte - Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero - Causa delle migrazioni e vari tipi di migrazioni - Caratteristiche delle migrazioni - Conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni - Movimenti nell'interno delle classi sociali.

Statistiche sanitarie.

Stato fisico della popolazione - Caratteri antropometrici: statura: peso; perimetro toracico; capacità polmonare; dinamometria; indice cefalico - Mortalità, morbosità, letalità per cause - Nomenclature nosologiche e codificazione delle malattie e cause di morte - Statistica delle nascite patologiche: aborto, nato morto, nascite immature e premature, malformazioni congenite - Statistiche sanitarie ospitaliere: modi e mezzi di rilevazione - Le rilevazioni dell'ISTAT nel campo sanitario: morti, dimessi dagli istituti di cura, aborti, nati deformi.

Matematica.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi decimali e naturali - Uso delle tavole logaritmiche - Elementi di calcolo combinatorio - Potenza naturale di un binomio - Sistemi di equazioni lineari - Concetto di funzione, di limite e di continuità di una funzione di variabile reale - Studio di una funzione e sua rappresentazione - Derivazione e integrazione di funzioni - Interesse e leggi di capitalizzazione.

Nozioni di diritto.

Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: amministrazione centrale, amministrazione governativa locale, amministrazione locale autonoma - Stato giuridico ed economico degli impiegati pubblici - Natura giuridica del rapporto di pubblico impiego - Servizi pubblici - Beni degli enti pubblici, beni demaniali e beni patrimoniali - Giustizia amministrativa - Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
DE MEO

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . .;

3) di essere residente a (3) . . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non aver procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'università o l'istituto superiore di . . . . nell'anno accademico . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . . con la qualifica di (7) . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . . . . dal . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .(10)

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(8875)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, *concernente lo stato giuridico del personale* degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Alloatti Sandro, nato a Torino il 31 maggio 1943 . punti 100 su 100
2. Bazzi Claudio, nato a Milano il 21 marzo 1939 » 100 »
3. Biasioli Stefano, nato a Verona il 25 dicembre 1942 » 100 »
4. Cannella Giuseppe, nato a Vibo Valentia (Catanzaro) il 4 gennaio 1946 . » 100 »
5. Giachino Giuliano, nato a Torino il 25 aprile 1943 » 100 »
6. Migozzi Giovanni, nato a Papigno (Terni) il 20 giugno 1938 . » 100 »
7. Miletti Maurizio, nato a Brescia il 21 gennaio 1944 . » 100 »
8. Moriconi Luigi, nato a Lucca il 14 novembre 1943 . » 100 »
9. Segoloni Giuseppe, nato a Torino il 12 agosto 1942 » 100 »
10. Stratta Piero, nato a Torino il 9 aprile 1945 » 100 »
11. Usberti Mario, nato a Torre Picenardi (Cremona) il 7 marzo 1944 . » 100 »
12. Vangelista Alba, nata a Santarcangelo di Romagna il 6 febbraio 1942 . » 100 »
13. Ciccarelli Carla, nata a Villa Lagarina (Trento) il 22 marzo 1941 . » 99 »
14. Acquarone Nicola, nato ad Ovada (Alessandria) il 1° novembre 1941 . » 98 »
15. Bortolotti Giancarlo, nato a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) il 23 maggio 1945 . » 98 »
16. Perfumo Francesco, nato a Chiavari (Genova) il 26 dicembre 1942 . » 98 »
17. Tufano Luigi, nato a Napoli il 12 gennaio 1942 » 98 »
18. Carobi Carmen, nata a Perugia il 21 agosto 1941 » 97 »
19. Fabris Aldo, nato a Buya (Udine) il 19 ottobre 1940 » 97 »
20. Mangiarotti Giovanni, nato a Torino l'11 ottobre 1943 » 97 »
21. Pastore Giuseppe, nato a Roma il 31 luglio 1943 » 97 »
22. Tataranni Giuseppe, nato a Matera l'8 agosto 1943 » 97 »
23. Rocchi Francesco, nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) il 3 marzo 1944 . » 96 »
24. Segagni Siro, nato a Marcignago (Pavia) il 25 settembre 1945 » 96 »
25. Stefoni Sergio, nato ad Ascoli Piceno il 20 febbraio 1944 » 96 »
26. Barsotti Giuliano, nato a Viareggio (Lucca) il 2 luglio 1941 » 95 »
27. Chiarini Carla, nata a Bagnacavallo (Ravenna) il 29 marzo 1944 » 95 »
28. Di Bennardo Giovanni, nato a Comiso (Ragusa) il 7 febbraio 1941 . . . punti 95 su 100
29. Rizzelli Martella Salvatore, nato a Vigliano (Lecce) il 26 aprile 1945 . . » 95 »
30. Susini Nicola, nato a Collesalvetti (Livorno) il 7 giugno 1945 . . . . » 95 »
31. Mombelloni Simone, nato a Villa Carcina (Brescia) il 7 gennaio 1941 . . » 93 »
32. Pitzorno Francesco, nato a Reggio Calabria il 16 maggio 1946 . . . . » 93 »
33. Rossi Egidio, nato a Neviano Arduini (Parma) l'11 aprile 1943 . . . . » 93 »
34. Rovati Carlo, nato a Montù Beccaria (Pavia) il 29 settembre 1940 . . . » 93 »
35. Squerzanti Roberto, nato a Ferrara il 4 gennaio 1940 . . . . . . » 93 »
36. Visconti Giuseppe, nato a Palermo il 9 luglio 1944 . . . . » 93 »
37. Colloi Dariush, nato a Zahedan (Iran) l'8 agosto 1943 . . . . . . » 91 »
38. Salvadori Maurizio, nato a Firenze il 26 luglio 1943 . . . . . . » 91 »
39. Colasanti Giuliano, nato a Bari l'11 gennaio 1946 . . . . » 90 »
40. Di Filippo Gemma Antonia, nata a Caltanissetta il 1° gennaio 1945 . . . » 90 »
41. Pilone Nicola, nato a Minervino Murge (Bari) il 30 agosto 1940 . . . » 90 »
42. Palestri Ubaldo, nato a Darfo (Brescia) il 16 luglio 1941 . . . . . » 86 »
43. Basile Giancarlo, nato a Genova il 6 dicembre 1940 . . . . . . » 85 »
44. Borgatti Pier Paolo, nato a Viano (Reggio Emilia) il 29 giugno 1944 . . . » 85 »
45. Di Marco Vito, nato a Regalbuto (Enna) l'8 giugno 1944 . . . . . » 85 »
46. Gonella Marco, nato a Collesalvetti (Livorno) il 17 novembre 1943 . . . » 85 »
47. Grasso Antonio, nato a Botrugno (Lecce) il 1° maggio 1938 . . . . . » 85 »
48. Iorio Luigi, nato a Silandro (Bolzano) il 7 giugno 1942 . . . . . . » 85 »
49. Papa Anna, nata a Napoli il 2 agosto 1945 . . . . » 85 »
50. Pincella Giorgio, nato a Quingentole (Mantova) il 2 marzo 1939 . . . . » 85 »
51. Dagostino Filippo, nato a Giovinazzo (Bari) il 21 marzo 1940 . . . . » 84 »
52. Di Paolo Nicola, nato ad Asmara il 1° dicembre 1940 . . . . » 84 »
53. Cannata Letterio, nato a Messina il 20 maggio 1936 . . . . . . » 78 »
54. Vendemia Franco, nato a Bari il 10 gennaio 1946 . . . . » 79 »
55. Tarantino Antonio Aldo, nato a Castellana Grotte (Bari) il 1° dicembre 1936 » 77 »
56. Stallone Carmine, nato a Rodi Garganico (Foggia) l'8 ottobre 1943 . » 75 »
57. Todaro Calogero, nato a Piazza Armerina (Enna) il 1° gennaio 1944 . . . » 75 »
58. Piccione Vincenzo, nato ad Atripalda (Avellino) il 18 dicembre 1944 . . » 74 »
59. Cannistraci Giuseppe, nato a Messina il 19 agosto 1941 . . . . . . » 72 »
60. Farotti Massimo, nato a Novara il 3 agosto 1938 . . . . » 71 »
61. Palermiti Francesco, nato ad Ardore (Reggio Calabria) il 2 febbraio 1939 . » 71 »
62. Carlevaro Giovanni Battista, nato a Genova-Sestri il 25 novembre 1937 . . » 70 »
63. Grillo Carlo, nato a Milano il 27 dicembre 1940 . . . . » 70 »
64. Losito Attilio, nato a Foligno (Perugia) il 21 ottobre 1942 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(8562)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975;

Constatato che al n. 137 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 1° giugno 1929 anzichè 6 gennaio 1929, relativa al dott. Gozzini Giovambattista;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 137 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 28 marzo 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1977, leggasi 6 gennaio 1929 anzichè 1° giugno 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9054)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cosenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso modificata parzialmente con decreto ministeriale 22 giugno 1977;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cosenza, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Pettinicchio dott. Matteo	punti	92,431	su 132
2.	De Negri dott. Errico	»	88,568	»
3.	Martino dott. Arcadio	»	85,939	»
4.	Vitale dott. Giovanni	»	82,319	»
5.	La Placa dott. Cataldo	»	81,944	»
6.	Pacifici dott. Luigi	»	78,877	»
7.	Cerminara dott. Luigi	»	78,622	»
8.	Bartalena dott. Valentino	»	78,594	»
9.	Zaccardi dott. Leonzio	»	78,518	»
10.	Porcile dott. Luciano	»	78,000	»
11.	Campi dott. Paolo	»	77,412	»
12.	Laurenza dott. Giovanni	»	77,336	»
13.	Florio dott. Pietro	»	77,193	»
14.	De Pascale dott. Mario	»	77,018	»
15.	Marrapodi dott. Luigi	»	76,806	»
16.	Panuccio dott. Rocco	»	76,079	»
17.	Giglio dott. Francesco	»	76,075	»
18.	Travaglini dott. Giuseppe	»	75,770	»
19.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	74,166	»
20.	Lunghi dott. Gaetano	»	73,667	»
21.	Mugnaini dott. Piero	»	73,183	»
22	Centonze dott. Gaspare	»	72,840	»
23.	Mazzella dott. Claudio	»	72,813	»
24.	Ricotta dott. Giovanni	»	71,825	»
25.	Pavia dott. Aldo	punti	70,648	su 132
26.	Amorese dott. Arturo	»	70,232	»
27.	Carusi dott. Agostino	»	70,109	»
28.	Labriola Antonio	»	70,100	»
29.	Circosta dott. Lorenzo	»	69,676	»
30.	Di Gilio dott. Vito	»	69,603	»
31.	Armocida dott. Elio	»	69,556	»
32.	Sanna dott. Francesco	»	69,077	»
33.	Recchia dott. Ezio	»	68,927	»
34.	Cresta dott. Primo	»	68,588	»
35.	Alfano dott. Antonio	»	67,947	»
36.	Visone dott. Aniello	»	67,845	»
37.	Cremonesi dott. Spartaco	»	67,833	»
38.	Mangione dott. Francesco	»	67,595	»
39.	Strano Giuseppe	»	67,526	»
40.	Sorbo dott. Giuseppe	»	67,476	»
41.	Ciccone dott. Saverio	»	67,463	»
42.	Taranto Fausto	»	67,033	»
43.	Augurio Garibaldi	»	66,983	»
44.	Patriarca dott. Emilio	»	66,933	»
45.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
46.	Liberti dott. Gennaro	»	66,408	»
47.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
48.	Passaretti dott. Umberto	»	66,360	»
49.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
50.	Bianchini dott. Virginio	»	65,984	»
51.	Colavolpe dott. Antonio	»	65,837	»
52.	Mita dott. Antonio	»	65,791	»
53.	Falciglia dott. Antonino	»	65,652	»
54.	Bova Antonino	»	65,400	»
55.	Zagordo dott. Cosimo	»	64,778	»
56.	Converti dott. Carlo	»	64,766	»
57.	Bartalena Piero	»	64,639	»
58.	Pesente dott. Elio	»	64,326	»
59.	Uccella Flavio	»	64,044	»
60.	Guido dott. Pasquale	»	63,598	»
61.	Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
62.	Lombardo Giuseppe	»	63,250	»
63.	Trullo Antonio	»	63,032	»
64.	Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
65.	Cifarelli dott. Lorenzo	»	62,579	»
66.	Lo Martire dott. Stelio	»	61,997	»
67.	Faillace dott. Peppino	»	61,926	»
68.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
69.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
70.	Amorelli dott. Giuseppe	»	60,866	»
71.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
72.	Ceola Mario	»	58,862	»
73.	Gigliotti Giovanni	»	58,472	»
74.	Malanga Lorenzo	»	58,000	»
75.	Callipo Gaetano	»	57,613	»
76.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
77.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
78.	Cavalli Costantino	»	57,000	»
79.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
80.	Santoro Pasquale	»	56,760	»
81.	Lo Cascio Domenico	»	56,318	»
82.	Patriarca Mario	»	55,520	»
83.	La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,232	»
84.	Rachele Gregorio	»	55,232	»
85.	Lo Iodice Michele	»	54,840	»
86.	Liotti Francesco	»	54,666	»
87.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
88.	Famiglietti Mario	»	53,866	»
89.	Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
90.	Sanna Pio	»	53,766	»
91.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
92.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
93.	Spiezia Giovanni	»	52,866	»
94.	Triarico Ennio	»	52,366	»
95.	Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
96.	Goria Marziale	»	51,472	»
97.	Tozzi Giuseppe	»	49,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(8564)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 30 gennaio 1975, è stata pubblicata a pag. 845 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 dell'1-30 novembre 1976.

(8773)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(9122)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(9112)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(9061)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1977, n. **25.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al rifinanziamento della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle comunità montane, si provvede per gli anni 1977, 1978 e 1979 con uno stanziamento di lire 390 milioni.

Tale spesa viene ripartita in ragione di lire 130 milioni per l'esercizio 1977, lire 130 milioni per l'esercizio 1978, lire 130 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per il 1977 con i fondi disponibili al cap. 2210 che ne prevede la copertura, per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso corrispondente capitolo che sarà coperto finanziariamente con le disponibilità di cui alla voce « Comunità montane » del quadro finanziario pluriennale 1977-81 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 luglio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1977, n. **26.**

Istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente

Con la presente legge è istituito l'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B.).

L'Ente svolge i compiti e le funzioni previsti dalle leggi nazionali e dalla presente legge, in esecuzione della politica di programmazione regionale e zonale e degli indirizzi e delle direttive della Regione.

La Regione eserciterà la vigilanza e la tutela e ne coordinerà l'attività con quella degli altri enti territoriali, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore agricolo.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza sull'intero territorio regionale.

Art. 2.
Finalità

L'Ente, in esecuzione del programma regionale di sviluppo ed in armonia con i programmi elaborati dalle comunità montane e dai comprensori e nel rispetto delle funzioni ad essi delegate o trasferite in materia di agricoltura, svolge attività dirette a realizzare una più razionale utilizzazione della superficie agraria regionale, l'elevazione delle condizioni di vita e dei redditi di lavoro delle popolazioni agricole, l'ammodernamento delle strutture aziendali.

L'Ente favorirà lo sviluppo dell'impresa coltivatrice e delle sue forme associative, della cooperazione, agevolando la produzione di derrate agricole a basso costo e di qualità, mediante opportuni interventi sulle strutture fondiarie, agrarie e di mercato.

Art. 3.
Compiti e funzioni

L'Ente di sviluppo agricolo regionale, assicurando la partecipazione delle categorie agricole, svolge i compiti e le funzioni seguenti:

a) predispone ed esegue piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie approvate dalla Regione, dalle comunità montane e dai comprensori;

b) presta, su richiesta, consulenza ed assistenza, in materia agricola, alle comunità montane ed agli altri enti territoriali locali;

c) fornisce indicazioni per l'orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate, anche mediante la assistenza tecnica diretta a migliorare la conduzione e la gestione delle aziende;

d) favorisce l'utilizzazione del credito agrario delle imprese coltivatrici e delle loro cooperative sia mediante la assunzione da parte dell'Ente delle garanzie fidejussorie a favore dei richiedenti, sia tramite l'adozione di iniziative volte a promuovere l'istituzione di Casse Rurali secondo le leggi vigenti, sia tramite la concessione diretta di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazione sui prodotti con fondi che allo scopo possono essere assegnati all'Ente dalla Regione.

Le fidejussioni, di cui al comma precedente, sono garantite dalla Regione nei limiti dello stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

e) favorisce lo sviluppo e la promozione delle forme cooperative ed associative e la realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici per conto di società cooperative di carattere associativo in zone in cui le esigenze di industrie trasformatrici siano particolarmente sentite dalle categorie agricole, trasferendo la gestione, dopo la fase di avviamento, e comunque entro 5 anni, ai diretti destinatari;

f) assume la gestione diretta di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, in casi di gravi difficoltà o dissesti delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano realizzato le iniziative suddette e solo quando preliminari adeguati interventi non abbiano consentito il superamento di tali difficoltà.

La gestione, sentite le associazioni di categoria, dovrà comunque essere affidata o riaffidata ai produttori agricoli associati interessati entro cinque anni.

Le gestioni dirette degli impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione da parte dell'Ente di sviluppo regionale sono considerate imprese agricole cooperative a tutti gli effetti;

g) promuove iniziative nelle fasi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti in collaborazione anche con enti pubblici, cooperative o industrie private, assumendo anche quote di partecipazione azionaria in società private di interesse agricolo;

h) cura la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli con particolare riferimento a quelli riguardanti le attività zootecniche, qualora siano carenti od inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi previsti nel settore dalla Regione, assumendone contemporaneamente la gestione diretta per trasferirla in seguito ad organismi associativi di produttori agricoli che verranno successivamente a costituirsi.

Il finanziamento sarà anticipato dalla Regione; all'atto del trasferimento gli organismi associativi dei produttori agricoli beneficiari degli impianti, attrezzature e servizi di interesse comune dovranno corrispondere il prezzo dovuto all'Ente con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Se trattasi di iniziative zootecniche l'onere relativo farà carico ai fondi di cui alla legge regionale n. 32 del 23 novembre 1973;

i) attua l'applicazione delle direttive CEE entro i limiti della normativa vigente. In particolare:

1) offre assistenza alla contabilità agraria ed alle elaborazioni dei piani aziendali di sviluppo;

2) realizza iniziative di carattere promozionale di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli lucani sui mercati italiani ed esteri;

3) cura la gestione del « monte terre » reso libero dal prepensionamento dei coltivatori anziani e la realizzazione di programmi di riordino fondiario ed esegue gli interventi riservati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni agli enti di sviluppo agricolo e svolge, altresì, le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 39;

4) cura la qualificazione dei tecnici in quanto consulenti socio-economici, offre assistenza tecnica alle aziende in grado di svilupparsi ed assistenza socio-economica ai coltivatori che intendono riconvertire la propria attività e partecipa alle iniziative nel campo della formazione professionale;

5) favorisce la creazione di forme di integrazione verticale tese a garantire il potere contrattuale e lo sviluppo delle imprese agricole in applicazione delle direttive CEE n. 75/268, recepite con legge 10 marzo 1976, n. 352; esegue piani di valorizzazione di risorse agricole con particolare riferimento ai progetti FEOGA di cui al regolamento n. 17/64 della CEE;

l) attua il completamento di tutte le attività operative in corso;

m) elabora ed esegue, su richiesta dei produttori agricoli — singoli od associati — progetti di miglioramento fondiario ed agrario;

n) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge n. 386 del 30 aprile 1976, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 9 di detta legge.

Art. 4.
Alienazione dei fondi

Il riservato dominio in favore dell'Ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, viene a cessare con il pagamento della 15ª annualità del prezzo di assegnazione e l'assegnatario diventerà pieno proprietario del fondo.

L'Ente esercita di regola il diritto di prelazione in caso di alienazione dei fondi espropriati e assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

Nel caso che l'Ente non eserciti il diritto di prelazione all'acquisto, l'alienante può trasferire la proprietà dei terreni esclusivamente a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo le norme che saranno fissate da apposita legge regionale.

Il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'acquirente è attestato dal presidente dell'Ente. Di tale attestazione deve esserne fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione, agli effetti dell'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

La vendita deve essere effettuata alle condizioni e al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 5.
Organi statutari

Sono organi dell'Ente:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.
Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione del consiglio regionale ed è composto da ventiquattro consiglieri compresi il presidente ed il vice presidente.

I posti di consiglieri sono così ripartiti:

a) da undici membri, di cui 2/3 designati dalle organizzazioni professionali agricole e 1/3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

b) da un rappresentante del personale dell'Ente eletto dall'assemblea del personale convocata dal presidente dell'Ente stesso;

c) da dodici rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3, che garantisca la presenza delle minoranze consiliari.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Per la validità delle adunanze del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei comma precedenti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, decadono dal mandato e la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei comma precedenti.

I membri del consiglio di amministrazione rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole, sono da queste designati, su richiesta del presidente della giunta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ed in caso di rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza del consiglio di amministrazione.

Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale richiede alle organizzazioni sindacali del personale la designazione del rappresentante di cui al presente articolo.

Il presidente della giunta regionale emette il decreto di nomina del consiglio di amministrazione anche se entro il termine suddetto non sia stata comunicata la designazione di uno o più rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole o del rappresentante del personale.

In tale ipotesi, con ulteriore decreto del presidente della giunta regionale si provvederà, a seguito delle designazioni successivamente pervenute, alla integrazione del consiglio di amministrazione, risultando questo composto, a tutti gli effetti e fino al completamento della composizione prevista dal presente articolo, dal numero dei membri indicati nel decreto di costituzione o nei successivi decreti integrativi.

Art. 7.

Il presidente

Il consiglio regionale di Basilicata, sentito il consiglio di amministrazione dell'ESAB, elegge il presidente dell'Ente.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto provvede alla relativa nomina.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni.

Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo, dal vice presidente.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni.

Art. 8.

Il comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri di amministrazione nominati dallo stesso consiglio.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale.

Del collegio fanno parte un rappresentante designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 386 e tre rappresentanti designati dal consiglio regionale.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti è eletto tra i revisori effettivi designati dal consiglio regionale.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente e provvede:

a) a deliberare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;

b) alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso di esercizio;

c) a formulare i piani ed i programmi di attività dell'Ente;

d) ad approvare gli altri regolamenti dell'Ente con riferimento particolare al regolamento di amministrazione e contabilità;

e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;

f) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti del vice presidente e del comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della presente legge;

g) a promuovere la costituzione di società per azioni a responsabilità limitata, cooperative, partecipazioni in società e nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;

h) a deliberare su ogni altro oggetto riguardante le attività dell'Ente stabilita da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione;

i) a deliberare l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare agli uffici per lo svolgimento dei compiti d'istituto;

l) alla nomina del direttore generale.

Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato.

Art. 11.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta al mese o, in via straordinaria anche quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, dal collegio dei revisori dei conti, oppure, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore al dipartimento agricoltura e foreste.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Compiti del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti e le delibere necessari per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione, formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente.

In caso di urgenza può deliberare su operazioni di importo non superiore ai 50 milioni: le relative delibere devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute del comitato assiste il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato.

Art. 13.

Compiti del collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;

b) controlla la gestione dell'Ente;

c) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al presidente dell'Ente che la porta a conoscenza del consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni e quindi la trasmette al dipartimento agricoltura e foreste della Regione.

Art. 14.

Il direttore generale

All'Ente è preposto un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra i dipendenti dell'ESAB appartenenti alla VII fascia funzionale o tra i dipendenti dello Stato o di enti pubblici aventi qualifica corrispondente o equiparabile o tra persone particolarmente competenti nei problemi della tecnica, dello sviluppo e della programmazione agricola, nel rispetto dei princìpi della legislazione statale.

Il direttore generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del consiglio e del comitato esecutivo e ne controfirma i verbali.

Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quelli di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale.

Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

Risponde dell'andamento del servizio al presidente. Esercita, inoltre, le funzioni delegategli.

Al direttore generale compete il trattamento giuridico ed economico corrispondente al VII livello funzionale, quarta classe di stipendio, di cui alle tabelle *B* e *C* della legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

Le funzioni di direttore generale sono attribuite, fino alla data dell'inquadramento del personale, al dipendente più alto in grado assegnato all'ESAB a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 15.

Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di consigliere d'amministrazione dell'Ente e di sindaco revisore, i membri eletti al Parlamento, alle regioni, alle province, alle comunità montane e ai comuni, nonché i consiglieri di altri enti regionali, e tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità con la carica di consigliere regionale.

Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il consigliere, la cui carica sia divenuta incompatibile, deve — entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità — rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di consigliere dell'Ente.

Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori nonché i dipendenti dell'Ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella dell'Ente di sviluppo agricolo. Tali incompatibilità sono rilevate dal consiglio di amministrazione, dai sindaci e dall'assessore all'agricoltura e foreste.

La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 16.

Approvazione delle delibere

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo già ratificate dal consiglio debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni, al dipartimento agricoltura e foreste che provvede a trasmetterle alla giunta per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo, i piani ed i programmi di attività dell'Ente, sono esaminati e ratificati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 11 n. 13 e dell'art. 60 dello statuto regionale.

Il presidente della giunta regionale sottopone all'approvazione della giunta le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare durante il corso dell'esercizio ed il bilancio consuntivo;

b) regolamento di amministrazione e contabilità;

c) atti di straordinaria amministrazione;

d) nomina del vice presidente e del comitato esecutivo;

e) costituzione di società per azioni a responsabilità limitata, cooperative e partecipazione in società;

f) atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 50 milioni;

g) ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'Ente stabilita da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione;

h) acquisto e costruzione di immobili;

i) nomina del direttore generale.

Le delibere diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione non vengono sospese dall'assessore al dipartimento agricoltura e foreste.

Art. 17.

Esercizio finanziario dell'Ente

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascuno anno deve essere presentato dal presidente del consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del presidente del collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, al dipartimento all'agricoltura e foreste, mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate non appena adottate.

Copie di tali bilanci, previa deliberazione della giunta regionale, sono trasmesse al consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Art. 18.

Vigilanza

La vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della giunta regionale.

Il presidente della giunta, o per sua delega l'assessore al dipartimento agricoltura e foreste, sentita la giunta, può ordinare ispezioni tecniche ed amministrative e disporre la esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quando l'amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

In caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio, questo viene sciolto dal presidente della giunta con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio regionale.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione il presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, affida la gestione straordinaria dell'Ente ad un commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari, ai quali potrà essere delegata parte delle funzioni commissariali.

Entro il termine massimo di 4 mesi il consiglio di amministrazione dell'Ente deve essere ricostituito.

Art. 19.

Indennità

Al presidente ed al vice presidente dell'Ente è dovuta una indennità di carica pari a quella fissata per i consiglieri regionali per il primo ed al 70% per il secondo.

Al presidente del collegio dei revisori dei conti è dovuta una indennità di carica pari al 30% di quella fissata per il presidente dell'Ente.

Ai componenti il comitato esecutivo spetta una indennità di carica pari al 40% di quella fissata per il presidente.

Agli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è dovuta una indennità di presenza per ogni giornata di seduta, secondo quanto previsto per gli esperti eletti dal consiglio regionale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 20 del 12 giugno 1976.

Per tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applica il disposto dell'art. 2 della suindicata legge regionale.

L'indennità ed il gettone di presenza non competono a coloro che, dipendenti di enti pubblici, usufruiscono del trattamento economico onnicomprensivo.

Art. 20.

Patrimonio dell'Ente

L'Ente regionale di sviluppo ha un patrimonio e un bilancio iniziale proprio.

Costituiscono patrimonio dell'Ente, il fondo di dotazione previsto dalla presente legge, tutti i beni mobili ed immobili che deriveranno alla Regione dalla ripartizione dei beni delle attività e passività del disciolto Ente di sviluppo agricolo di Puglia e Lucania, in osservanza dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 21.

Gestioni speciali

Per le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell'Ente sviluppo agricolo di Basilicata.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'Ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Art. 22.
Spese di funzionamento

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'Ente si provvede con:

a) il fondo di dotazione iniziale;

b) le entrate derivanti dalla alienazione dei beni;

c) le rendite patrimoniali;

d) i contributi stanziati dallo Stato e dalla Regione;

e) le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività ed opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie;

f) eventuali proventi riscossi per servizi ed attività;

g) eventuali liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 22-*bis*.
Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1977, con i fondi che saranno assegnati alla Regione Basilicata sulle disponibilità finanziarie recate dalla legge 30 aprile 1976, n. 386;

Per gli anni successivi si provvederà oltre che con i fondi provenienti dalla citata legge n. 386, con gli stanziamenti che saranno al riguardo previsti nel bilancio regionale.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con atto amministrativo, le occorrenti variazioni di bilancio dopo che saranno comunicate le quote di riparto dei fondi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.
Organizzazione degli uffici

L'E.S.A.B. è organizzato in un ufficio centrale con sede a Matera ove ha sede anche la direzione generale e un ufficio provinciale con sede a Potenza; nonché in gruppi tecnici operativi con riferimento, ai fini della dislocazione periferica, alle comunità montane, ai comprensori, ai progetti di investimento regionale e alla migliore utilizzazione delle vocazioni zonali.

Art. 24.
Assetto organico funzionale dell'Ente e trattamento giuridico ed economico del personale

Al personale dell'Ente di sviluppo agricolo di Basilicata è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti della Regione (legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974, e successive modificazioni e integrazioni), con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale si procederà con i criteri di cui al titolo III della legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

Il consiglio regionale, sentito il parere dell'ESAB, provvederà con atto legislativo ad ordinare i servizi interni sotto l'aspetto funzionale e della dotazione organica.

Art. 25.
Comandi e trasferimenti di personale

E' ammesso, per esigenza di servizio, il comando o il trasferimento del personale di ruolo dell'ESAB a quello della Regione e degli enti, istituti e aziende regionali e viceversa.

I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 26.
Norme transitorie

La definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi con l'attività dell'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania che non sia stata possibile già attribuire a una delle due gestioni regionali prevista dall'articolo 6 della legge n. 386/76 sarà curata dall'Ente di sviluppo competente per territorio previa intesa tra le regioni interessate.

Eventuali oneri e benefici derivanti da tale definizione saranno ripartiti e attribuiti sempre d'intesa tra la regione Puglia e la regione Basilicata.

Art. 27.

Sino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, la giunta regionale nomina, su conforme deliberazione del consiglio regionale, un commissario straordinario.

Art. 28.

Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 luglio 1977.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. **27.**
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 14.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 14, vengono rispettivamente così modificate:

a) da una quota fissa di L. 400.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza;

b) da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000 per ciascun consigliere regionale iscritto al gruppo.

Art. 2.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 27 dello statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alla spesa si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al cap. 50 del bilancio del corrente esercizio finanziario che ne prevede la necessaria copertura e, per gli esercizi successivi, allo stesso corrispondente capitolo.

Art. 3.

Le modifiche e le integrazioni apportate con la presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 luglio 1977.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 22.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 1° *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22, è modificato come segue:

L'importo del finanziamento aggiuntivo che usufruisce del contributo in conto interessi a carico del conferimento regionale non puo superare L. 15 milioni e, qualora si tratti di impresa costituita in forma cooperativa, lire 4 milioni per ciascun socio.

Art. 2.

L'art. 24 della stessa legge è modificato come segue: la durata massima del mutuo relativo alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) art. 27 è stabilita in dieci anni; per le operazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo in cinque anni.

Art. 3.

L'art. 32 è modificato come segue:

La regione Basilicata ha facoltà di concedere contributi a fondo perduto per l'avviamento di cooperative artigiane di servizi e consorzi secondo i criteri fissati dal regolamento di attuazione.

Art. 4.

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

Ai componenti del comitato tecnico è riservato il trattamento previsto dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

Art. 5.

L'art. 44 è modificato come segue:

Il contributo in conto interesse di cui all'art. 38 lettera *d*) in favore dei soci della cooperativa, per le operazioni di credito di esercizio garantite dalla cooperativa stessa e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, sarà dell'8 per cento annuo complessivo sull'ammontare del credito.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a concorrenza di un ammontare massimo di L. 3.000.000 del credito bancario complessivamente ottenuto anche con più operazioni da ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo, è considerato, fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente dalla Regione all'istituto di credito che ha concesso il prestito.

Per usufruire di tale beneficio gli artigiani devono produrre domanda, corredata dei seguenti documenti:

a) estratto della delibera del consiglio di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a loro favore;

b) copia della concessione dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

c) copia del provvedimento dal quale risulti la misura di eventuali altri contributi concessi da altri enti.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 luglio 1977.

VERRASTRO

(8982)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 18.

Integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, recante: « Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per far fronte alle domande di contributo a fondo perduto, presentate da imprese artigiane operanti in Calabria entro i termini di cui all'art. 6 comma quarto della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, rientra nello stanziamento di lire 1.000 milioni di cui all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3.

Art. 2.

Nel comitato tecnico regionale di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, la Regione è rappresentata dal Presidente della giunta regionale o dall'assessore all'artigianato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 luglio 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 19.

Norme per l'assistenza dei minorati della vista.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attesa che la materia dell'assistenza venga disciplinata nell'ambito delle unità locali dei servizi sociali, concede un contributo di lire 30 milioni a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi operanti in Calabria per lo sviluppo ed il conseguimento delle seguenti finalità:

1) sviluppo della personalità sociale, culturale e professionale, mediante la realizzazione di apposite iniziative e la creazione di strutture comunitarie specifiche;

2) accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerche di nuove forme di impiego lavorativo mediante la concessione di borse di studio per il conseguimento di titoli di studio specifici e per l'acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali.

Art. 2.

Il consiglio regionale dell'Unione nazionale ciechi presenta alla giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma delle attività che le singole sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria intendono svolgere nell'anno in corso.

Il consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi, inoltre, presenta alla giunta regionale, entro il mese di febbraio 1978, il *rendiconto analitico e documentato della attività svolta e* finanziata con il contributo di cui alla presente legge.

La giunta regionale trasmette al consiglio, per l'approvazione, il rendiconto di cui al comma precedente corredato dal programma previsto dal presente articolo.

Art. 3.

Il contributo di cui al primo comma del precedente art. 1 viene corrisposto con deliberazione della giunta regionale in unica soluzione al presidente della giunta regionale dell'Unione italiana ciechi con la seguente destinazione:

a) il 10 per cento al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi della Calabria;

b) il 30 per cento alla sezione provinciale ciechi di Catanzaro;

c) il 30 per cento alla sezione provinciale ciechi di Cosenza;

d) il 30 per cento alla sezione provinciale ciechi di Reggio Calabria.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1976.

Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, non potuta perfezionare nel 1976, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi sul cap. 13700 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976: « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione ».

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977 al titolo I, sez. 4, rubrica 4, cap. 11901 con la denominazione « *contributo straordinario al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi - anno 1976* » e con lo stanziamento di lire 30 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 luglio 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. **20**.

Adeguamento dei contributi concessi agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche mediante mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire il finanziamento di tutte le opere pubbliche comprese nel piano approvato con delibera della giunta regionale, n. 1712 del 22 dicembre 1972, resa esecutiva il 14 febbraio 1973 sotto il n. 202/2663 e nel programma triennale approvato con legge regionale n. 11 del 29 agosto 1974, la amministrazione regionale, nei limiti delle spese assentite, è *autorizzata, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31*, a concedere agli enti interessati i contributi trentacinquennali in misura pari al tasso di ammortamento dei mutui praticati dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le opere comprese nei succitati programmi e già formalmente finanziati dalla regione, si provvede di ufficio, all'adeguamento della misura del contributo concesso.

Art. 2.

Per provvedere ai nuovi oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977, lire 2.300 milioni per l'esercizio 1978, lire 4.300 milioni per l'esercizio 1979 e lire 2.700 milioni per l'esercizio 1980.

Alle relative spese si farà fronte, per l'esercizio 1977 con *i fondi iscritti sul capitolo 17400, già impinguato di lire 1.000* milioni e per gli esercizi successivi con la quota parte dei fondi di sviluppo assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed imputazione sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 luglio 1977

FERRARA

(9010)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. **11**.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37, sui servizi di salute mentale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 del 10 *maggio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 concernente « Provvedimenti sul servizio di salute mentale »;

Ritenuta la necessità di emanare il regolamento di esecuzione di detta legge;

Visto il parere del consiglio di amministrazione del personale della provincia, emesso nella seduta del 20 gennaio 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 31 gennaio 1977, n. 515;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 contenente « Provvedimenti in materia dei servizi di salute mentale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 9 marzo 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1977
Registro n. 3, *foglio n.* 58

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37: « Provvedimenti in materia dei servizi di salute mentale ».

La legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 concernente « Provvedimenti in materia dei servizi di salute mentale » è indicata nel presente regolamento con la denominazione « legge provinciale ».

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Persone che fruiscono del servizio

Sono ammessi a fruire dei servizi di salute mentale tutti i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, senza distinzione di età e di categorie nosologiche.

I cittadini che fruiscono del servizio di salute mentale si avvalgono delle strutture presenti nel settore territoriale della propria dimora, salvo il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Art 2.

Settori territoriali

Il territorio provinciale è suddiviso provvisoriamente, ai fini di cui all'art. 2 della legge, in attesa dell'istituzione del servizio sanitario provinciale, nei settori territoriali composti come descritto nell'allegato *a*), ciascuno dei quali è affidato ad una delle equipes di cui all'art. 1 della legge.

Più settori possono essere affidati ad una unica equipe.

Con delibera della giunta provinciale saranno stabiliti la composizione della equipe, i relativi settori e medici responsabili, seguendo criteri di continuità territoriale e di adeguatezza del rapporto fra popolazione, estensione del territorio e consistenza del personale.

Art 3.

Collaborazione con altri servizi

Il servizio opera d'intesa con le altre strutture sanitarie e in particolare con quelle di medicina sociale (consultori familiari, centri per tossicomani, medicina del lavoro, ecc.) ai fini di una reciproca collaborazione e per il miglior raggiungimento dei rispettivi fini.

Art. 4.

Funzionamento delle equipes

L'equipe deve globalmente operare al servizio di tutta la popolazione del settore assegnato.

Essa si riunisce in sedute, che sono un momento fondamentale del proprio lavoro, con frequenza minima da determinarsi dal comitato tecnico e con obbligo di partecipazione da parte di tutti i membri.

I medici psichiatri con funzioni di primario hanno compiti direttivi nei confronti della propria equipe e promuovono e guidano il lavoro del gruppo.

Ogni componente collabora con tutti gli altri, mette a disposizione del gruppo le proprie capacità e attitudini personali ed evita una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale.

L'assegnazione di ogni componente alle singole equipes viene stabilita con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore competente per l'assistenza psichiatrica, seguendo i criteri contenuti nell'art. 2.

Art. 5.

Formazione del collegio tecnico

Le votazioni per la elezione dei membri elettivi del collegio tecnico hanno luogo annualmente mediante scheda segreta in seduta comune promossa dal capo ripartizione competente per l'assistenza psichiatrica e devono assicurare la rappresentanza di ognuno dei seguenti gruppi operatori:

1) infermieri ed operatori sociali;
2) assistenti sociali, psicologi e sociologi.

I membri da eleggere sono pari al numero dei primari, anche se incaricati, e devono appartenere a equipes diverse.

Le schede saranno scrutinate da tre intervenuti alla riunione, indicati dall'assemblea, rappresentanti dei due gruppi suddetti.

I dipendenti che non potessero partecipare alla riunione possono votare per iscritto facendo pervenire il voto in busta chiusa alla segreteria della ripartizione, che consegnerà le buste agli scrutinatori in seduta.

Hanno diritto al voto i dipendenti di ruolo non medico addetti al servizio di salute mentale.

Sono dichiarati eletti i dipendenti che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano per servizio.

Con delibera della giunta provinciale viene nominato annualmente il collegio.

Art. 6.

Compiti del collegio tecnico

Sono compiti del collegio tecnico:

1) dirigere il servizio nei suoi aspetti tecnico-sanitari;

2) proporre all'assessore competente gli indirizzi generali del servizio;

3) proporre l'eventuale acquisto di farmaci e precisare, in apposito prontuario, i farmaci d'uso e le relative composizioni;

4) proporre la destinazione alle varie equipes del personale neo assunto ed i trasferimenti dall'una all'altra equipe;

5) proporre il piano delle licenze ordinarie annuali;

6) curare la preparazione ed il perfezionamento tecnico professionale del personale e promuovere le iniziative di ricerca scientifica e di statistica;

7) proporre l'istituzione dei corsi speciali teorico-pratici per l'idoneità alle funzioni di infermiere psichiatrico ed il relativo piano programmatico ed organizzativo, designando lo operatore specificamente incaricato dell'organizzazione e conduzione;

8) assumere ogni altra decisione od iniziativa o proposta necessaria al buon andamento del servizio.

Art. 7.

Riunioni del collegio tecnico

Le sedute del collegio tecnico sono valide quando intervengono il sovrintendente e almeno la metà dei membri assegnati.

Esso delibera validamente con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Si riunisce di norma una volta la settimana, in giorno prestabilito dal collegio stesso e su convocazione straordinaria del sovrintendente, quando questo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.

Per ogni riunione viene compilato un verbale delle decisioni, sottoscritto dal sovrintendente e dal segretario.

In caso di impedimento o assenza del sovrintendente ne fa le veci il primario più anziano per servizio.

Art. 8.

Sovrintendente

La rotazione di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge ha luogo secondo l'ordine di anzianità di servizio dei primari che ne fanno parte:

Il sovrintendente:

1) rappresenta il servizio nel suo complesso e tiene i contatti con l'amministrazione;

2) convoca e presiede il collegio tecnico;

3) partecipa alle iniziative di coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie;

4) effettua le eventuali ordinazioni dei farmaci;

5) cura la raccolta dei dati statistici;

6) cura la trasmissione dei verbali del collegio tecnico all'amministrazione;

7) compila la relazione annuale, sentito il collegio tecnico.

Art. 9.

Primario psichiatra

Il primario dirige l'attività di una o, provvisoriamente, più equipes operanti in uno o più settori territoriali, vigila sull'attività e sulla disciplina del personale tecnico-sanitario e ausiliario assegnato alla sua equipe, pratica anche direttamente gli esami ed i trattamenti dei pazienti, è responsabile della regolare compilazione dei registri nosologici e della loro conservazione.

Art. 10.
Medici

Nell'ambito di ciascuna equipe ogni medico ha la responsabilità specifica del trattamento medico-terapeutico, si consulta, in riunioni regolari, con gli altri membri della equipe per le decisioni che riguardano l'attività comune, e collabora con tutto il personale (sia come consulente che come operatore diretto) per tutti gli interventi necessari o utili in relazione all'attività dell'equipe.

Art. 11.
Psicologi

I compiti specifici degli psicologi comprendono l'analisi dei problemi personali, familiari e sociali dei malati, l'applicazione di tecniche psicoterapiche nonchè gli interventi concordati con l'equipe, diretti a raggiungere le varie finalità del lavoro, anche attraverso sperimentazioni e ricerche.

Art. 12.
Sociologo

Il sociologo ha il compito specifico di collaborare con le equipes negli studi socio-ambientali, nelle ricerche sulle cause sociali della malattia o nelle indagini dirette a migliorare le possibilità di inserimento sociale dei malati.

Art. 13.
Assistenti sociali

I compiti specifici degli assistenti sociali comprendono analisi ed interventi psico-sociali al livello individuale, familiare e comunitario, consulenze per gli assistiti nei confronti dei vari settori e dei datori di lavoro, nonchè altre forme di collaborazione, che risultino opportune nell'ambito delle attività delle singole equipes.

Art. 14.
Infermieri psichiatrici

Gli infermieri psichiatrici sono chiamati a svolgere gli atti di natura specificamente terapeutica di loro competenza (quali somministrazione di medicinali, assistenza all'esecuzione di esami clinici, speciali e di terapie speciali, ecc.), e collaborano attivamente nelle iniziative decise dalla equipe tanto nella direzione preventiva, che terapeutica o riabilitativa.

Gli infermieri devono essere disponibili a compiti analoghi nei vari servizi e tipi di lavoro, a seconda delle necessità.

Art. 15.
Operatori sociali

Gli operatori sociali di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge coadiuvano nelle attività di tipo ergoterapico, di riqualificazione professionale e riabilitazione degli assistiti, collaborano con gli altri membri del personale dei centri, prestandosi all'occorrenza a svolgere mansioni che, pur rimanendo nell'ambito delle loro capacità ed attitudini, non siano specificamente quelle sopraddette.

Capo II

CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 16.
Tirocinanti

Gli studenti delle scuole di preparazione e formazione delle professioni relative ai servizi di cui alla legge, possono essere ammessi dal collegio tecnico a svolgere il tirocinio presso il servizio provinciale di salute mentale.

Art. 17.
Rinvio

In relazione alla prima proposizione del secondo comma dell'art. 12 della legge, stante l'oggettiva mancanza del primario che esercita le funzioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge stessa, viene applicata la norma di cui alla legge generale (art. 2 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7) nei primi concorsi per l'assunzione del personale.

Art 18.
Concorso per il posto di primario

I programmi del concorso per il posto di primario verteranno sulle seguenti materie:

Prova scritta:

1) argomenti di psichiatria generale e igiene mentale;
2) relazione su di un caso di clinica psichiatrica assegnato dalla commissione;
3) teoria sull'organizzazione dei servizi sanitari e psichiatrici.

Prova orale:

1) materie della prova scritta;
2) legislazione e regolamentazione psichiatrica statale e provinciale;
3) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 19.
Concorso per il posto di aiuto

I programmi del concorso per il posto di aiuto verteranno sulle seguenti materie:

Prova scritta:

1) argomenti di medicina generale e psichiatria;
2) elementi di diagnostica clinica delle malattie mentali.

Prova orale:

1) materie della prova scritta;
2) nozioni di organizzazione sanitaria e psichiatrica;
3) nozioni di legislazione e regolamentazione psichiatrica;
4) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 20.
Concorso per il posto di assistente

I programmi del concorso per il posto di assistente verteranno sulle seguenti materie:

Prova scritta:

1) argomenti di medicina generale;
2) elementi fondamentali di psichiatria.

Prova orale:

1) nozioni di organizzazione sanitaria e psichiatrica;
2) nozioni di legislazione psichiatrica;
3) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 21.
Concorso per il posto di psicologo - consigliere

I programmi del concorso per il posto di psicologo verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) applicazione della psicologia clinica e della psicologia speciale nei servizi di salute mentale;
2) metodi di indagine nella diagnostica psicologica e psicopatologica;
3) tecniche psicoterapiche: indicazioni e metodologie.

Prova orale:

1) argomenti delle prove scritte;
2) nozioni di legislazione psichiatrica;
3) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 22.
Concorso per il posto di sociologo - consigliere

I programmi del concorso per il posto di sociologo verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) istituzione di sociologia;
2) sociologia della famiglia e delle istituzioni;
3) pianificazione sociale e sanitaria con particolare riferimento alla pianificazione dei servizi di salute mentale.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) tecnica e metodologia statistica per la ricerca sociale;
3) elementi di psicologia sociale e di socio-psichiatria;
4) nozioni di legislazione psichiatrica;
5) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 23.

Concorso interno per il posto di infermiere-capo

I programmi del concorso interno per il posto di infermiere-capo verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) nozioni di igiene generale, dell'ambiente, dell'alimentazione, della persona;
2) nozioni sulle malattie infettive;
3) compiti dell'infermiere nella moderna psichiatria.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;
2) principali teorie sulle organizzazioni psichiatriche;
3) nozioni di legislazione e regolamentazione psichiatrica;
4) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano.

Capo III

FOCOLARI DI ASSISTENZA

Art. 24.

Nozione di focolare

Il focolare è una istituzione di assistenza sociale che ospita un numero limitato di persone, offrendo loro un'esperienza di vita sul tipo della comunità familiare. Attraverso il rapporto con il gruppo e la guida del personale addetto, il focolare favorisce il reinserimento sociale e la ricerca di un lavoro confacente.

Art. 25.

Destinatari

Il focolare ospita per un periodo limitato:

a) persone licenziate, a sensi dell'art. 64 del regio decreto del 16 agosto 1909, n. 615, da un ospedale psichiatrico;

b) persone già ricoverate volontariamente e dimesse da un ospedale psichiatrico o da analoghe strutture;

c) persone in trattamento presso i centri di salute mentale, per le quali il focolare rappresenta una valida alternativa a strutture ospedaliere.

Art. 26.

Ammissioni

Le ammissioni degli ospiti al focolare vengono decise caso per caso dal competente primario del centro di salute mentale, d'intesa con l'equipe.

Possono essere ammessi solo quegli ospiti che siano in grado di utilizzare positivamente l'esperienza del focolare e per i quali sia prevedibile un reinserimento sociale.

Art. 27.

Obbligazioni degli ospiti

Gli ospiti sono direttamente impegnati nel disbrigo dei lavori inerenti alla vita del focolare e sono tenuti a rispettare le regole relative agli orari, ai turni, ai compiti di ciascuno, che vengono stabiliti dal regolamento interno di ciascun focolare.

Art. 28.

Personale

La conduzione del focolare è affidata a determinati membri dell'equipe del centro di salute mentale competente per territorio. Fra il personale del focolare viene designato, anno per anno, dal competente primario del centro di salute mentale un coordinatore, che ha il compito di proporre i turni di lavoro, entro i limiti orari stabiliti in via generale per il personale provinciale, e mantenere i contatti con l'amministrazione.

Art. 29.

Mantenimento

Il mantenimento degli ospiti, è, in via di massima, gratuito. Qualora essi abbiano, nel corso della loro permanenza ai focolare, un'occupazione lavorativa stabile, ovvero le loro condizioni economiche lo consentono, sono tenuti a contribuire al proprio mantenimento con una somma, che sarà proposta in relazione al loro guadagno, dalla equipe.

ALLEGATO *A*

SETTORI TERRITORIALI

1) **Venosta** (coincidente con la comunità di Valle);
2) **Burgraviato** (la omonima comunità di Valle e la città di **Merano**);
3) **Oltradige** - Bassa Atesina (coincidente con la comunità di Valle);
4) **Salto** - **Sciliar** (coincidente con la comunità di Valle);
5) **Valle** d'Isarco (coincidente con la comunità di Valle);
6) **Pusteria** (coincidente con la comunità di Valle);
7) **Bolzano** città.

(8625)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772290)